



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

*Relazione del Presidente
Daniela Gobbi*

SALONE DELLA GIUSTIZIA

Rimini 4 Dicembre 2010

In apertura della odierna giornata rivolgo un vivo ringraziamento alle Autorità presenti, alle Autorità civili e militari, ai rappresentanti degli Ordini professionali, delle Associazioni dei giudici, dei mezzi di informazione, a tutti i presenti.

Una menzione particolare per il Primo Presidente della Suprema Corte, per il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato e per il Presidente della Corte dei Conti, quali Vertici non soltanto delle magistrature ordinaria , amministrativa e contabile, ma anche quali esponenti dei rispettivi Organi di autogoverno e, nel loro insieme, espressione della funzione giudiziaria nella sua unità, i quali hanno , con squisita sensibilità accettato l'invito a partecipare alla presente manifestazione.

La funzione del giudicare è unica nella sua essenza anche se diversamente organizzata secondo la natura degli interessi tutelati, che per la materia tributaria, rivestono una indubbia valenza costituzionale.

Un grato saluto a tutti i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, ai Presidenti delle Sezioni regionalizzate della Commissione Centrale che hanno accolto l'invito del Consiglio di Presidenza di partecipare ad una riunione di lavoro nella quale sono state discussi e delineati i criteri fondamentali a cui deve ispirarsi l'organizzazione degli uffici giudiziari tributari.

Per la seconda volta questo Consiglio di Presidenza partecipa al Salone della Giustizia di Rimini.

La presenza a questa importante manifestazione è stata fortemente voluta non solo quale occasione della presentazione della Giustizia tributaria al grande pubblico, ma quale momento di riflessione e confronto sui temi di interesse comune ed espressione della volontà di valorizzare la peculiarità della giustizia tributaria quale quarta giurisdizione nel sistema giudiziario del nostro Paese.

La competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie, divenuta di carattere generale a seguito della riforma introdotta dall'articolo 12 della legge n. 448/2001, ha trovato significative conferme nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Il Giudice di legittimità ha ribadito, in recenti pronunce, l'appartenenza alla giurisdizione tributaria di qualunque controversia in materia di imposte e tasse, quali quelle in tema di agevolazioni fiscali, in materia di rifiuto all'iscrizione o cancellazione dall'anagrafe delle Onlus da parte dell'amministrazione finanziaria e, da ultimo, nel caso di mancato pagamento di imposte dovute da un soggetto italiano ad uno Stato estero, fatte salve le disposizioni contenute nelle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni (sentenza n. 22622 del 2010).

Il controllo svolto dalla V sez. della S.C. (dopo i due gradi di merito) a garanzia della tutela giurisdizionale del contribuente, assicura l'omogenea interpretazione e applicazione della legge anche nella materia tributaria. Tuttavia i tempi di trattazione dei giudizi di legittimità vanno uniformati ai tempi con i quali si definiscono i due gradi di merito, non essendo accettabile che il solo controllo della Suprema Corte richieda un tempo triplo rispetto a quello occorrente per i gradi avanti le Commissioni tributarie.

All'importanza del ruolo svolto dalla giustizia tributaria non corrisponde un grado di conoscenza fra i cittadini pari a quello esistente per le altre giurisdizioni.

Il Consiglio di Presidenza, tra i compiti che è chiamato a svolgere, ha assunto quello di favorire la conoscenza della giurisdizione tributaria promuovendo incontri istituzionali aperti anche alla società civile.

A tale riguardo particolare rilevanza hanno avuto le inaugurazioni degli anni giudiziari presso le sedi regionali delle Commissioni tributarie coronate nello scorso mese di marzo dalla Giornata celebrativa della giustizia tributaria che si è tenuta per la prima volta in Cassazione alla presenza del Presidente emerito della Repubblica, Sen. Oscar Luigi Scalfaro, nella prestigiosa aula magna della Corte di Cassazione.

La scelta è stata operata nella ferma convinzione dell'esigenza di rendere nota al di là del pubblico degli addetti ai lavori, l'esistenza di un settore giurisdizionale che integra e completa il sistema delle tutele giudiziarie tradizionalmente conosciute dalla società civile ed, al tempo stesso, di sottolineare la rilevanza e la dignità di una giurisdizione che rappresenta oggi il quarto pilastro su cui si fonda la giustizia nel nostro Paese.

Del resto lo stesso Legislatore nella novella n. 69 del 2009, ha introdotto l'istituto della "translatio iudicii" nell'ordinamento processuale, menzionando espressamente la giurisdizione tributaria accanto a quella ordinaria, amministrativa e contabile.

L'istituzione del Consiglio di Presidenza determinata dall'esigenza di potenziare le guarentigie della magistratura tributaria, in attuazione dell'art. 108 della costituzione, ha visto la luce con il D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 545.

La sua composizione è stata successivamente modificata con la legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 85.

In analogia con quanto previsto dalla Costituzione per il Consiglio Superiore della Magistratura, nonché per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, il Legislatore ha disposto per il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, che ai

Componenti eletti dai giudici tributari dovessero affiancarsi quattro Componenti eletti dal Parlamento. Tale composizione –mista- risponde all'esigenza di raccordare l'Ordinamento giudiziario tributario all'Ordinamento generale, cui è affidata la tutela degli interessi di tutta la collettività.

Al CPGT sono demandate tutte le funzioni di amministrazione della giurisdizione per quanto concerne non soltanto lo status dei Magistrati tributari, ma anche i criteri di organizzazione dello svolgimento del lavoro giudiziario nel rispetto del precetto costituzionale di garanzia del giudice naturale.

Il CPGT è anche il supremo custode della deontologia professionale dei giudici tributari quale giudice disciplinare allorché venga promossa l'azione disciplinare ad iniziativa del Presidente del Consiglio o dei Presidenti delle Commissioni regionali, nell'esercizio del loro potere di vigilanza.

Ma la funzione che più di ogni altra giustifica ed esalta l'organo di autogoverno è quella di garantire l'autonomia e indipendenza dell'intera magistratura tributaria e di ogni singolo giudice.

Autonomia e indipendenza non sono, in una visione corporativa, un privilegio per il giudice, ma la condizione – indispensabile - per assicurarne l'imparzialità del giudizio.

Un giudice non è tale se non è autonomo ed indipendente.

Compito precipuo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria è garantire l'immagine e la credibilità e, al tempo stesso, l'esercizio della funzione giudiziaria al riparo di interferenze e condizionamenti da qualunque parte provengano.

La tutela contro iniziative o attacchi che mirano solo a condizionare o ad appannare il ruolo dei giudici è un dovere istituzionale che compete al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, dal quale non si può abdicare, dovendo assicurare ai cittadini la certezza di poter far ricorso ad un giudice affidabile ed imparziale.

La credibilità della funzione giudiziaria e la fiducia dei cittadini nella sua imparzialità sono un' esigenza assoluta ed indispensabile della vita democratica.

In tale veste, il Consiglio tutela anche la dignità personale e professionale dei magistrati e favorisce la necessaria serenità nello svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto dei valori costituzionali e in armonia con le competenze degli altri soggetti istituzionali.

Ma l'indipendenza va tutelata non solo nel momento della decisione, ma anche nell'organizzazione dei servizi di supporto all'esercizio della giurisdizione.

A tal fine se per i magistrati tributari vige una rigorosa normativa in materia di incompatibilità, che assicura indipendenza e terzietà a tutela del principio di affidamento, specularmente, in funzione dell'indipendenza e terzietà del giudice, tale indipendenza deve essere assicurata anche rispetto al Ministero dell'Economia e Finanze, che, se formalmente non è più parte nel processo tributario, è sostanzialmente titolare degli interessi costituiti dalla riscossione dei tributi.

La riforma dell'ordinamento e del processo su cui il Governo ha aperto il confronto con tavoli tecnici, annunciati dopo la giornata celebrativa del 25 marzo, tra Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, Ministero, Associazione dei giudici, dovrà inizialmente affrontare le questioni più urgenti

che angustiano la magistratura tributaria anche alla luce della recentissima raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa agli stati membri sui giudici, siano essi di carriera che onorari.

Detta raccomandazione sottolinea l'importanza di omogeneizzare, in prospettiva comunitaria, le norme ordinamentali dei vari Stati membri adeguando la Costituzione di ogni Stato membro ai principi approvati.

Il giudice tributario è giudice europeo. I principi di effettività e non di discriminazione contenuti nel trattato CEE, impongono il controllo di compatibilità della norma nazionale con la disposizione comunitaria giungendo al dovere di disapplicare la prima ove si presenti incompatibile.

Il rapporto tra giudice e norma comunitaria è immediato e diretto. Pertanto il giudice tributario è anche giudice della norma nazionale.

Occorre quindi promuovere un ampio dibattito sulla riforma della giustizia tributaria aperto a tutti i soggetti che si interessano di essa, non costituendo tale tema, né materia riservata esclusivamente ai giudici tributari, né tanto meno riservata alla burocrazia ministeriale.

In attesa di un riesame organico dell'ordinamento dei giudici tributari, occorre provvedere con urgenza ad alcuni interventi non più dilazionabili in vista dei quali sono stati programmati i suddetti tavoli.

Ci si augura che essi diano un risultato concreto per dare una risposta alla insoddisfazione diffusa nella magistratura tributaria.

L'impegno che questo Consiglio ha assunto è quello di assicurare altresì la piena trasparenza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie attraverso l'introduzione di una nuova dichiarazione sostitutiva, relativa all'incompatibilità, più specifica e penetrante rispetto alla precedente,

l'adozione di più puntuali criteri di assegnazione dei processi, la costituzione di un Albo dei consulenti tecnici, la istituzione di un Ufficio ispettivo con programmazione periodica di visite in loco per la verifica della puntuale osservanza delle risoluzioni, l'elaborazione di nuove tabelle per i concorsi interni e valutazioni periodiche dei magistrati che valorizzano l'attività giurisdizionale svolta, con riferimento alla sezione e alla commissione di appartenenza.

Il tema del presente Convegno è articolato su due direttrici:

sotto il profilo nazionale, vuole effettuare un confronto tra l'organizzazione della giustizia tributaria con quella ordinaria e con quella amministrativa e contabile per verificarne l'incidenza sull'efficacia delle rispettive giurisdizioni, tenendo anche conto delle novelle sul processo civile e quello amministrativo;

sotto il profilo europeo, vuole comparare diversi modelli di organizzazione dei giudici in materia tributaria in ragione del loro riconoscimento o meno come giudici specializzati, verificando le conseguenze della scelta organizzativa sulla pienezza della giurisdizione e sull'efficacia della tutela del contribuente.